



ATTO N. 583/BIS

Relazione della III Commissione Consiliare permanente

SERVIZI E POLITICHE SOCIALI, IGIENE E SANITÀ, ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT

Relatore Consigliere Roberto Carpinelli

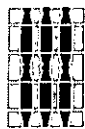
SUL

Disegno di legge

“Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disciplina in materia di requisiti igienico – sanitari delle piscine ad uso natatorio”

Approvato dalla III Commissione Consiliare permanente il 9 novembre 2006

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 22 novembre 2006



COMUNICAZIONE DELLA III
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione Consiliare permanente ha esaminato l'atto n. 583 nella seduta del 9 novembre 2006, esprimendo sullo stesso parere favorevole all'unanimità.

Si richiede, pertanto, l'iscrizione dell'atto suddetto all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio regionale comunicando, altresì, che per la Commissione riferirà il Consigliere Roberto Carpinelli.



Relazioni della III Commissione Consiliare permanente

Relatore Consigliere Roberto Carpinelli

L'atto che si propone all'approvazione del Consiglio Regionale è un disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con il quale si recepisce l'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, sulla qualità delle acque e in materia di vigilanza.

Si tratta di un atto necessario che gli uffici della Giunta regionale hanno redatto con la collaborazione dei responsabili dei servizi competenti e dei tecnici della ASL n. 1. L'atto riguarda sia la classificazione delle piscine che i controlli interni ed esterni. La novità è quella dei controlli interni da parte dei gestori non prevista finora, e che sicuramente rappresenterà un carico nei confronti dei gestori ma introduce meccanismi di controllo ritenuti necessari.

Il citato Accordo, in particolare all'allegato n. 1, introduce norme di carattere tecnico relative agli aspetti igienico-ambientali concernenti le acque utilizzate nell'impianto di piscina, alle condizioni termo-igrometriche e di ventilazione, illuminotecniche ed acustiche delle piscine pubbliche, delle piscine pubbliche e private con utenza pubblica, nonché delle piscine di condomini superiori a quattro unità abitative.

Sono escluse dalle disposizioni della presente legge le piscine destinate ad usi speciali collocate all'interno di strutture di cura, di riabilitazione e termale e le piscine che fanno parte di edifici o complessi residenziali con non più di quattro unità abitative (condominali e non).

L'atto in esame, composto di 23 articoli oltre a stabilire l'oggetto e le finalità agli articoli 2 e 3 fornisce la definizione tecnica delle piscine ed opera una distinzione delle stesse in tre categorie A,B,C, a loro volta suddivise in classi.

A questo proposito si osserva che con questa legge si equiparano alle piscine pubbliche quelle private ad uso pubblico, e che la Commissione con la sua istruttoria ha rielaborato, sulla base delle osservazioni dell'Ufficio legislativo, i commi 5 e 6 dell'articolo 3 che riguardano le piscine destinate esclusivamente agli abitanti del condominio e ai loro ospiti, la cui natura giuridica è definita dagli articoli 1117 e seguenti del Codice Civile.

L'articolo 4 individua sulla base della loro utilizzazione, le tipologie di vasche distinte in agonistiche, per tuffi ed attività subacquee, ricreative, per bambini, polifunzionali, ricreative attrezzate, per usi riabilitativi, per usi curativi e termali.



All'articolo 5 viene operata la distinzione degli utenti delle piscine in frequentatori e bagnanti, il cui numero massimo ammissibile è determinato con norme regolamentari in relazione alle diverse categorie di piscine.

L'articolo 6 prevede l'acquisizione del parere igienico-sanitario della ASL competente per la costruzione o ristrutturazione delle piscine, mentre sono previste comunicazioni alla ASL per l'inizio attività delle piscine di nuova costruzione delle classi A/1 e A/4 e per l'apertura di impianti realizzati per attività stagionali (articoli 7 e 8).

L'articolo 9 introduce una importante novità ovvero individua la figura del "responsabile" della piscina che può essere il titolare dell'impianto ovvero colui che dichiara formalmente di assumersi la responsabilità dell'impianto. A questi fanno capo una serie di obblighi quali assicurare il corretto funzionamento della struttura sotto ogni aspetto gestionale, tecnologico e organizzativo, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ambientali previsti dall'accordo Stato-Regioni. Ancora si richiama per il responsabile della piscina l'obbligo di assicurare la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo e tutte le operazioni di pulizia quotidiana, nonché l'individuazione dell'assistente bagnanti e dell'addetto agli impianti tecnologici.

In seduta di Commissione è stata sottolineata l'importanza di prevedere la figura del responsabile della piscina anche ai fini del D.lgs. 626/1994 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per le piscine condominiali, classificate B/1 il responsabile della piscina è individuato nella figura dell'amministratore del condominio, in mancanza dell'amministratore o del responsabile rispondono i proprietari. Per questa tipologia di piscina non è obbligatoria la presenza dell'assistente ai bagnanti ed il rispetto delle norme di sicurezza e di igiene sono rinviate al regolamento previsto all'articolo 20.

Per le piscine pubbliche o private ad uso pubblico, è prevista la presenza obbligatoria dell'assistente ai bagnanti, quale persona abilitata al servizio di salvataggio e di primo soccorso. Dalla discussione in Commissione è stato chiarito che il numero degli assistenti ai bagnanti deve essere proporzionato alle caratteristiche delle vasche ed al numero dei bagnanti secondo quanto stabilirà il regolamento regionale di attuazione.

L'articolo 10 indica i requisiti strutturali delle parti essenziali dell'impianto natatorio diretti a garantire il trattamento delle acque, che l'attività natatoria si svolga nel rispetto delle norme di sicurezza e di sorveglianza degli utenti, la pulizia ordinaria e straordinaria di tutti gli spazi aperti al pubblico, la sicurezza degli impianti. La Commissione ha voluto rimarcare con maggiore attenzione la garanzia di rendere fruibili le piscine anche ai portatori di handicap aggiungendo a questo scopo la lettera e) al citato articolo 10.



Secondo quanto dispone l'articolo 11 il responsabile della piscina deve tenere a disposizione della ASL la documentazione relativa ai controlli e alle registrazioni effettuate periodicamente dal responsabile stesso nell'ambito della sua attività di autocontrollo. La Commissione al fine di snellire l'articolato ha deciso di rinviare alcuni elementi di dettaglio contenuti nel presente articolo al regolamento previsto all'articolo 20.

Altro elemento qualificante contenuto nel ddl in esame è la previsione di controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso che sono distinti in interni eseguiti dal responsabile della piscina ed esterni di competenza della ASL. Per le piscine pubbliche o private ad uso pubblico sono previsti i controlli delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, rispondendo così ad una precisa richiesta fatta alla Giunta regionale in sede consultiva dalla Prefettura di Perugia. Passando ai controlli, la legge distingue la tipologia del controllo interno alla struttura a cura del responsabile della piscina dai controlli esterni effettuati dalla azienda USL sulla base di appositi piani di controllo e vigilanza e secondo modalità e frequenza che tengano conto della tipologia degli impianti e delle situazioni locali. In caso di accertata violazione dei requisiti necessari, l'azienda USL prescrive i necessari adempimenti per il ripristino dei requisiti con la possibile chiusura temporanea della struttura nell'ipotesi di rischio per la salute degli utenti.

L'articolo 15 prevede la possibilità di organizzare dei corsi di formazione e di aggiornamento per i responsabili delle piscine e l'altro personale presente nelle piscine stesse, diretti ad acquisire conoscenza sanitaria in materia di igiene delle piscine. L'articolo chiarisce che questi corsi non sostituiscono quelli specifici di qualificazione professionali riconosciuti dalla normativa vigente.

L'articolo 16 detta le norme di pronto soccorso dirette a garantire la sicurezza degli utenti distinguendo gli obblighi tra le piscine pubbliche o ad uso pubblico e le piscine private (condominiali e non) con più di 4 unità abitative, disponendo che i locali di primo soccorso e le attrezzature di primo intervento debbano essere disponibili ed immediatamente utilizzabili.

L'articolo 17 stabilisce che il responsabile della piscina adotti un regolamento interno a disciplina del rapporto con gli utenti, in riferimento agli aspetti igienico-sanitari e quindi diretto ad assicurare idonee condizioni per il buon funzionamento dell'impianto natatorio nonché il numero massimo di frequentatori e di bagnanti.

All'articolo 18 sono indicati i requisiti igienico sanitari relativi alle caratteristiche delle acque utilizzate. Per maggiore chiarezza è stato aggiunto il comma 2 con il quale si stabilisce che tali requisiti devono essere applicati anche alle piscine private condominiali che hanno non più di 4 unità abitative.

L'articolo 19 prescrive le sanzioni da comminare nelle varie ipotesi di violazioni accertate. A questo proposito la Commissione ha deciso di valutare in Consiglio



regionale l'opportunità di modificare la "forbice" di alcune sanzioni amministrative che per alcune è sembrata eccessivamente larga.

All'articolo 20 è prevista l'adozione, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge la legge, di un regolamento per la definizione del numero massimo degli utenti ammissibili, delle modalità di comunicazione dell'inizio attività, degli aspetti gestionali legati alle figure professionali da impiegare, nonché alle deroghe previste dalla legge regionale, dei requisiti strutturali, della documentazione necessaria ai fini dei controlli interni, delle modalità di esercizio dell'attività di vigilanza da parte delle ASL, dei materiali necessari al pronto soccorso ed infine delle disposizioni tecniche da prevedere nel regolamento interno.

Nelle norme transitorie di cui all'articolo 21 si prevede che le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, debbano essere adeguate entro cinque anni alle prescrizioni sui requisiti strutturali. Ancora su suggerimento dell'Ufficio legislativo è stato soppresso il comma 2 che rinviava alla normativa speciale in materia di turismo fino all'entrata in vigore del regolamento sopra citato, nella previsione della approvazione del presente ddl prima della legge sul turismo.

È stato quindi aggiunto un articolo 23 in cui si stabilisce che le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 20 proprio perché l'attuazione della presente legge è rimessa per lo più all'emanazione del previsto regolamento regionale.

Tutto ciò premesso si sottopone all'approvazione del Consiglio regionale l'atto sopra descritto, informando che lo stesso è stato approvato all'unanimità dalla Commissione nella seduta del 9 novembre 2006 (Rossi, Tracchegiani, Carpinelli, Girolamini, Masci e Mantovani), ed è stato incaricato il sottoscritto di riferire in Consiglio Regionale.



(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disciplina in materia di requisiti igienico – sanitari delle piscine ad uso natatorio”, depositato presso la Presidenza del Consiglio regionale in data 11.10.2006 e trasmesso per il parere alla III Commissione Consiliare permanente con nota prot. n. 3457 del 12.10.2006 (ATTO N. 583);

VISTI il parere della III Commissione Consiliare permanente espresso nella seduta del 9 novembre 2006 e la relazione della medesima illustrata dal Consigliere Roberto Carpinelli (ATTO N. 583/BIS);

VISTO l’Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio del 16 gennaio 2003;

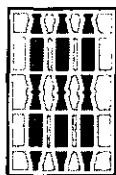
VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;

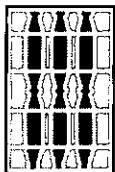
con ... voti favorevoli, voti ... contrari e voti ...
di astensione, espressi nei modi di legge dai ...
Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare il disegno di legge concernente “Disciplina in materia di requisiti igienico – sanitari delle piscine ad uso natatorio” composto di 23 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO PROPOSTO DALLA III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
DISCIPLINA IN MATERIA DI REQUISITI IGIENICO SANITARI DELLE PISCINE AD USO NATATORIO	DISCIPLINA IN MATERIA DI REQUISITI IGIENICO SANITARI DELLE PISCINE AD USO NATATORIO
Art. 1. <i>(Oggetto e finalità)</i> 1. La presente legge detta disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, alla manutenzione e alla qualità delle acque delle piscine ad uso natatorio; detta altresì disposizioni in materia di vigilanza. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano esclusivamente alle piscine classificate nelle categorie A, classe A/1, A/2, A/3, A/4 e B, classe B/1, di cui all'articolo 3, ed aventi tipologie di vasche a), b), c), d), e) ed f) di cui all'articolo 4. 3. Sono escluse dalle disposizioni della presente legge le piscine classificate nella categoria B, classe B/2, e nella categoria C di cui all'articolo 3. Art. 2. <i>(Definizioni)</i> 1. Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporta la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi. 2. Parti essenziali costituenti il complesso sono: a) sezione vasche; b) sezione servizi; c) sezione impianti tecnici; d) sezione pubblico; e) sezione attività accessorie. Art. 3. <i>(Classificazione delle piscine)</i> 1. Le piscine, ai fini igienico-sanitari, sono	Art. 1. <i>(Oggetto e finalità)</i> 1. La presente legge detta disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura e alla manutenzione delle piscine ad uso natatorio e alla qualità delle acque e detta disposizioni in materia di vigilanza. Idem Idem Art. 2. <i>(Definizioni)</i> Idem Idem Idem Idem Idem Art. 3. <i>(Classificazione delle piscine)</i> Idem



classificate in base ai seguenti criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione.

2. Le piscine in base alla loro destinazione si distinguono nelle categorie A, B e C, a loro volta suddivise in classi.

3. Alla categoria A appartengono le piscine pubbliche o private destinate ad una utenza pubblica.

4. La categoria A è suddivisa nelle seguenti classi:

a) A/1 piscine pubbliche o private aperte al pubblico;

b) A/2 piscine ad uso collettivo inserite in strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e agrituristiche, a disposizione esclusiva degli alloggiati, nonché inserite in altre strutture adibite ad uso collettivo quali collegi, convitti, scuole, università, comunità, palestre, circoli e associazioni, a disposizione dei soli ospiti, studenti, clienti o soci;

c) A/3 impianti finalizzati al gioco acquatico;

d) A/4 strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di una delle classi di cui alle lettere a), b) e c).

5. Alla categoria B appartengono le piscine costituenti parti comuni dell'edificio ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile e destinate agli abitanti del condominio stesso ~~nonché~~ le piscine, di pertinenza di abitazioni private, facenti parte di edificio o complesso residenziale ~~fino ad un massimo di quattro unità abitative~~, destinate agli abitanti dell'edificio o complesso stessi e non comprese tra quelle classificate A/2 del comma 4.

6. La categoria B è suddivisa nelle seguenti classi:

a) B/1 piscine facenti parte di condomini ~~superiori a~~ quattro unità abitative;

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

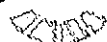
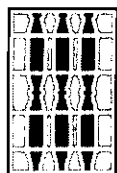
Idem

Idem

5. Alla categoria B appartengono le piscine costituenti parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 del c.c. e destinate agli abitanti del condominio stesso ~~e~~ le piscine di pertinenza di abitazioni private facenti parte di edificio o complesso residenziale destinate agli abitanti dell'edificio o complesso stessi e non comprese tra quelle classificate A/2 del comma 4.

Idem

a) B/1 piscine facenti parte di condomini o **di pertinenza di abitazioni private facenti parte di edificio o complesso residenziale costituiti da più di quattro unità abitative;**



b) B/2 piscine facenti parte di edificio o complesso residenziale ~~fine~~ a quattro unità abitative.

7. Alla categoria C appartengono le piscine destinate ad usi speciali collocate all'interno di strutture di cura, di riabilitazione e termale.

8. In base alle caratteristiche ambientali e strutturali le piscine si distinguono in:

a) scoperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;

b) coperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;

c) di tipo misto se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;

d) di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

Art. 4.

(Tipologie di vasche)

1. In base alla loro utilizzazione si individuano nelle categorie di piscine di cui all'articolo 3 i seguenti tipi di vasche:

a) agonistiche, per nuotatori e di addestramento al nuoto, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione italiana nuoto FIN e della Federation internationale de natation amateur FINA;

b) per tuffi ed attività subacquee, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della FIN e

b) B/2 piscine facenti parte **di condomini o di pertinenza di abitazioni private facenti parte** di edificio o complesso residenziale **costituiti da non più di quattro unità** abitative.

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

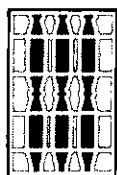
Art. 4.

(Tipologie di vasche)

Idem

Idem

Idem



della FINA;

c) ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;

d) per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità di sessanta centimetri, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;

e) polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;

f) ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili;

g) per usi riabilitativi, aventi requisiti morfologici e funzionali nonché dotazione di attrezzature specifiche per l'esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario specialistico;

h) per usi curativi e termali, nelle quali l'acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico-chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l'esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario specialistico.

Art. 5.
(Utenti)

1. Gli utenti delle piscine si distinguono in:

a) frequentatori: utenti presenti all'interno dell'impianto natatorio;

b) bagnanti: utenti che si trovano all'interno della sezione vasche delimitata sul posto.

2. Il numero massimo di frequentatori e di bagnanti ammissibili è determinato, con le norme regolamentari, in relazione alle diverse

Idem

d) per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità **massima** di sessanta centimetri, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;

Idem

Idem

Idem

Idem

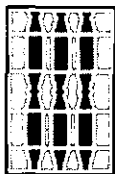
Art. 5.
(Utenti)

Idem

Idem

Idem

Idem



categorie di piscine.

Art. 6.

(Parere igienico-sanitario)

1. Per la costruzione di nuovi impianti natatori o per la ristrutturazione e/o ampliamento di impianti esistenti che comportano variazioni distributive e/o funzionali è necessario acquisire il preventivo parere igienico-sanitario dell'Azienda unità sanitaria locale ASL competente.

Art. 7.

(Inizio attività)

1. L'inizio della attività delle piscine di nuova costruzione appartenenti alle classi A/1 ed A/4 è subordinato alla comunicazione alla ASL competente al fine dell'acquisizione del parere igienico-sanitario successivo alla realizzazione dell'impianto.

2. L'inizio della attività delle piscine appartenenti alle classi A/2, A/3 e B/1 è subordinato alla comunicazione alla ASL competente.

Art. 8.

(Comunicazioni periodiche delle attività stagionali)

1. I titolari degli impianti realizzati per le attività stagionali, trenta giorni prima dell'attivazione dell'impianto, comunicano alla ASL competente la riapertura della struttura e le eventuali variazioni degli impianti e/o del responsabile della piscina, nonché la chiusura della struttura, qualora debba verificarsi l'interruzione dell'attività.

Art. 9.

(Dotazione di personale)

1. Il titolare dell'impianto nomina il responsabile della piscina o dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni al fine di garantire l'igiene, la sicurezza e la funzionalità delle piscine.

2. Il responsabile della piscina assicura:

a) il corretto funzionamento della

Art. 6.

(Parere igienico-sanitario)

Idem

Art. 7.

(Inizio attività)

Idem

Idem

Art. 8.

(Comunicazioni periodiche delle attività stagionali)

Idem

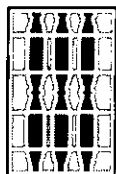
Art. 9.

(Dotazione di personale)

Idem

Idem

Idem



struttura sotto ogni aspetto gestionale, tecnologico e organizzativo;

b) il rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dall'Accordo del 16 gennaio 2003 tra Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito Accordo Stato Regioni;

c) la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo;

d) le operazioni di pulizia quotidiana.

3. Per le piscine di classe B/1, salvo diversa formale designazione, il responsabile della piscina è l'amministratore; in mancanza di amministratore o di responsabile designato rispondono i proprietari nei modi e limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia.

4. Il responsabile della piscina individua le seguenti figure:

a) assistente bagnanti;

b) addetto agli impianti tecnologici.

5. L'assistente bagnanti di cui al comma 4, lettera a), abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila, ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina con bagnanti è assicurata la presenza di assistenti bagnanti durante tutto l'orario di funzionamento della piscina, fatti salvi i casi previsti al comma 6.

6. I responsabili delle piscine classificate A/2 e B/1 possono derogare dall'obbligo della presenza di assistente bagnanti secondo le disposizioni previste dalle norme regolamentari di cui all'articolo 19.

7. L'addetto agli impianti tecnologici di cui al comma 4, lettera b) garantisce il corretto funzionamento degli impianti ai fini del rispetto dei requisiti igienico-sanitari di cui all'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003.

b) il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e **ambientali** previsti dall'Accordo del 16 gennaio 2003 tra Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito **denominato** Accordo Stato-Regioni **16 gennaio 2003**;

Idem

Idem

Idem

Idem

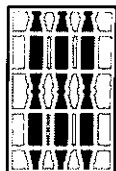
Idem

Idem

Idem

6. I responsabili delle piscine classificate A/2 e B/1 possono derogare dall'obbligo della presenza di assistente bagnanti secondo le disposizioni previste dalle norme regolamentari di cui all'articolo 20.

7. L'addetto agli impianti tecnologici di cui al comma 4, lettera b) garantisce il corretto funzionamento degli impianti ai fini del rispetto dei requisiti igienico-sanitari e **ambientali** di cui all'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003.



Art. 10.

(Requisiti strutturali)

1. I requisiti strutturali delle parti essenziali del complesso di cui all'articolo 2, comma 2 devono:

- a) garantire che la potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua sia proporzionata al volume dell'acqua delle vasche e al carico inquinante dovuto all'utilizzazione delle stesse;
- b) garantire che l'attività natatoria, nelle varie forme previste per le diverse categorie e gruppi di piscine e tipi di vasche, possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti;
- c) garantire che la fruizione da parte degli utenti e la pulizia ordinaria e straordinaria degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici e di tutte le aree accessorie e di disimpegno possa avvenire in modo regolare, e col minimo rischio per la sicurezza degli utenti;
- d) garantire che la localizzazione e l'installazione degli impianti, nonché la loro gestione siano tali da assicurare condizioni di sicurezza e di facile accessibilità.

Art. 11.

(Documentazione)

1. Il responsabile della piscina tiene a disposizione della ASL competente, incaricata dei controlli esterni, la seguente documentazione:

- a) il documento di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività. Il documento tiene conto dei seguenti principi:
 - 1) l'analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;
 - 2) l'individuazione dei punti o delle fasi

Art. 10.

(Requisiti strutturali)

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

e) garantire la fruibilità da parte dei portatori di handicap, secondo la normativa vigente.

Art. 11.

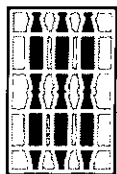
(Documentazione)

Idem

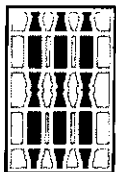
Idem

Idem

2) l'individuazione dei punti o delle fasi in



in cui possono verificarsi i pericoli di cui al punto 1) e la definizione delle relative misure preventive da adottare;	cui possono verificarsi i pericoli di cui al comma 1, lettera a), numero 1) e la definizione delle relative misure preventive da adottare;
3) l'individuazione dei punti critici e definizione dei limiti degli stessi;	Idem
4) la definizione del sistema di monitoraggio;	Idem
5) l'individuazione delle azioni correttive;	Idem
6) le verifiche periodiche delle attività di gestione ed autocontrollo ed eventuali aggiornamenti, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza;	Idem
b) il registro dei requisiti tecnico-funzionali con le seguenti indicazioni:	b) il registro dei requisiti tecnico-funzionali:
1) dimensione e volume di ciascuna vasca;	abrogato
2) numero e tipologia dei filtri;	soppresso
3) portata delle pompe;	soppresso
4) sistema di manutenzione;	soppresso
5) sistema di trattamento dell'acqua;	soppresso
c) il registro dei controlli dell'acqua in vasca contenente:	c) il registro dei controlli dell'acqua in vasca:
1) gli esiti e le date dei controlli di cloro attivo libero, cloro attivo combinato, temperatura, pH da effettuare in loco, la cui frequenza va indicata nel documento di valutazione del rischio;	soppresso
2) gli esiti e le date delle analisi dei controlli analitici di cui all'allegato 1 e alla Tabella A dell'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003;	soppresso
3) la lettura del contatore installato nell'apposita tubazione di mandata dell'acqua di immissione, utile al calcolo della quantità di acqua di reintegro;	soppresso
4) le quantità e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente per la	soppresso



disinfezione dell'acqua;

~~5) il numero dei frequentatori e bagnanti giornaliero;~~

d) la documentazione relativa alla normativa antinfortunistica;

e) la documentazione relativa alla certificazione degli impianti;

f) la copia dei brevetti degli assistenti bagnanti;

g) l'attestazione di eventuali corsi di aggiornamento e formazione del personale operante presso l'impianto di balneazione.

2. La documentazione di cui al comma 1 è a disposizione della ASL competente per un periodo di almeno due anni.

Art. 12.
(Controlli)

1. I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile della piscina, e controlli esterni di competenza dell'ASL.

2. Per le piscine di proprietà pubblica o privata destinate ad una utenza pubblica di cui alla categoria A dell'articolo 3, comma 3, sono fatti salvi i controlli delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui al regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311.

Art. 13.
(Controlli interni)

1. Il responsabile della piscina garantisce la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina.

2. I controlli interni sono eseguiti secondo le norme regolamentari di cui all'art. 49, lett. f), con attività di gestione e di auto-controllo

soppresso

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Art. 12.
(Controlli)

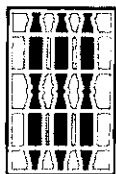
Idem

Idem

Art. 13.
(Controlli interni)

Idem

2. I controlli interni sono eseguiti secondo le norme regolamentari di cui all'art. 20, lett. f), con attività di gestione e di auto-controllo



indicate nella documentazione di cui all'articolo 11.

3. Il responsabile della piscina, qualora a seguito dei controlli interni riscontri valori dei parametri microbiologici e chimico-fisici non conformi ai valori stabiliti dall'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 provvede al ripristino delle condizioni ottimali.

4. Il responsabile della piscina comunica alla ASL competente la non conformità di cui al comma 3 non risanabile rapidamente; indica altresì i provvedimenti che intende adottare al fine del ripristino delle condizioni ottimali.

Art. 14.
(Controlli esterni)

1. I controlli ed i relativi prelievi sono effettuati dalla ASL competente, sulla base di appositi piani di controllo e di vigilanza e secondo modalità e frequenza che tengono conto della tipologia degli impianti esistenti all'interno degli specifici ambiti territoriali, con particolare riferimento ai punti critici evidenziati nel documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) e di autocontrollo di cui all'articolo 13 predisposti dal responsabile dell'impianto.

2. La ASL competente qualora accerti la non conformità dell'impianto ai requisiti prescritti dall'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003, adotta i necessari provvedimenti finalizzati al ripristino della salubrità.

Art. 15.
(Corsi di formazione ed aggiornamento)

1. La Regione, tramite le ASL, dispone l'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento, finalizzati all'acquisizione della necessaria conoscenza sanitaria in materia di igiene delle piscine, per i responsabili delle piscine, per gli assistenti bagnanti e per gli addetti agli impianti tecnologici. I corsi non sostituiscono quelli specifici di qualificazione professionale riconosciuti dalla normativa nazionale.

indicate nella documentazione di cui all'articolo 11.

Idem

Idem

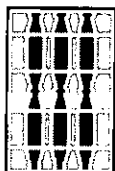
Art. 14.
(Controlli esterni)

Idem

Idem

Art. 15.
(Corsi di formazione ed aggiornamento)

Idem



Art. 16.

(Primo soccorso)

1. Le piscine sono dotate di un sistema organizzato di primo soccorso di facile accesso per lo svolgimento delle relative operazioni.

2. Le piscine appartenenti alla classe A/1, sono dotate di un locale adibito esclusivamente a primo soccorso.

3. Il locale di primo soccorso, di cui al comma 2, è dotato di idonei materiali ed attrezzature di primo soccorso utilizzati dall'assistente bagnanti di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a), in attesa dell'intervento del personale dei servizi pubblici di emergenza. Il locale è dotato, altresì, di telefono fisso e al suo interno è esposto un elenco contenente i numeri telefonici del servizio sanitario di emergenza.

4. Le piscine appartenenti alle classi A/2 e B/1 sono dotate, in un locale di facile accesso, di telefono fisso e elenco contenente i numeri telefonici del servizio sanitario di emergenza.

Art. 17.

(Regolamento interno)

1. Il responsabile della piscina adotta un regolamento interno per la disciplina del rapporto con gli utenti, in riferimento agli aspetti igienico-sanitari. In particolare il regolamento ~~contiene~~ elementi comportamentali e di igiene personale che contribuiscono a mantenere idonee le condizioni nell'impianto natatorio, nonché il numero massimo di frequentatori e di bagnanti.

Art. 18.

(Requisiti igienico-sanitari)

1. Le piscine di cui all'articolo 1, comma 2, rispettano i requisiti igienico-sanitari relativi alle caratteristiche delle acque utilizzate, alle sostanze da impiegare per il trattamento dell'acqua, ai punti di prelievo, ai requisiti termoigrometrici, di ventilazione, illuminotecnici e acustici stabiliti dall'allegato 1 e dalla Tabella A dell'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003.

Art. 16.

(Primo soccorso)

Idem

Idem

Idem

Idem

Art. 17.

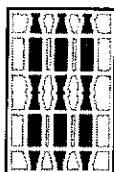
(Regolamento interno)

1. Il responsabile della piscina adotta un regolamento interno per la disciplina del rapporto con gli utenti, in riferimento agli aspetti igienico-sanitari. In particolare il regolamento **determina** elementi comportamentali e di igiene personale che contribuiscono a mantenere idonee le condizioni nell'impianto natatorio, nonché il numero massimo di frequentatori e di bagnanti.

Art. 18.

(Requisiti igienico-sanitari e ambientali)

1. Le piscine di cui all'articolo 1, comma 2, rispettano i requisiti igienico-sanitari **e ambientali** relativi alle caratteristiche delle acque utilizzate, alle sostanze da impiegare per il trattamento dell'acqua, ai punti di prelievo, ai requisiti termoigrometrici, di ventilazione, illuminotecnici e acustici stabiliti dalla Tabella A all'allegato 1 dell'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003.



Art. 22.

(Sanzioni amministrative)

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative relativamente all'applicazione delle sanzioni per le violazioni delle norme prescritte dalla presente legge, sulla base dell'accertamento delle violazioni effettuato dalla ASL competente.

2. La violazione del numero massimo di frequentatori e di bagnanti ammissibili di cui all'articolo 5 comporta la chiusura dell'attività balneare per un massimo di cinque giorni lavorativi.

3. La violazione delle disposizioni sulle comunicazioni di cui agli articoli 7 ed 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.400,00.

4. La violazione delle disposizioni sui compiti del responsabile della piscina di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e d), e comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 300,00 a € 3.500,00.

5. La violazione dei requisiti strutturali di cui all'articolo 10 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 300,00 a € 4.000,00.

6. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 800,00 a € 4.000,00.

7. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, ~~controlli interni~~, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 800,00 a € 4.500,00.

8. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.500,00.

2. I requisiti igienico sanitari relativi alle caratteristiche delle acque utilizzate, di cui all'allegato 1 e alla Tabella A del citato Accordo Stato-Regioni, sono applicati anche alle piscine classificate B/2.

Art. 19.

(Sanzioni amministrative)

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative relativamente all'applicazione delle sanzioni per le violazioni delle norme prescritte dalla presente legge, sulla base dell'accertamento delle violazioni effettuato dalla ASL competente.

2. La violazione del numero massimo di frequentatori e di bagnanti ammissibili di cui all'articolo 5 comporta la chiusura dell'attività balneare per un massimo di cinque giorni.

3. La violazione delle disposizioni sulle comunicazioni di cui agli articoli 7 ed 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.400,00.

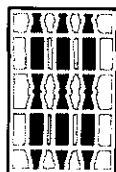
4. La violazione delle disposizioni sui compiti del responsabile della piscina di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e d), e comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 300,00 a € 3.500,00.

5. La violazione dei requisiti strutturali di cui all'articolo 10 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 300,00 a € 4.000,00.

6. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 800,00 a € 4.000,00.

7. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 800,00 a € 4.500,00.

8. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.500,00.



9. La violazione dei requisiti igienico-sanitari, di cui all'articolo 18, ove non venga provveduto tempestivamente al ripristino dei requisiti stessi, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 500,00 a € 5.000,00.

10. Le recidive delle violazioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comporta la chiusura dell'attività balneare per un massimo di dieci giorni ~~lavorativi~~.

Art. 19.

(Norme regolamentari)

1. La Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare le esigenze unitarie, stabilisce con norme regolamentari:

- a) il numero massimo dei frequentatori e dei bagnanti di cui all'articolo 5;
- b) le modalità di comunicazione di inizio delle attività alla ASL competente di cui all'articolo 7;
- c) le figure professionali dell'assistente bagnanti e dell'addetto agli impianti tecnologici di cui all'articolo 9, comma 4, nonché ~~le~~ deroghe di cui allo stesso articolo 9, comma 6;
- d) i requisiti strutturali di cui all'articolo 10;
- e) le modalità ed i criteri per la tenuta della documentazione di cui all'articolo 11;
- f) le modalità ed i criteri per i controlli interni di cui all'articolo 13;
- g) le modalità ed i criteri per i controlli esterni delle ASL di cui all'articolo 14;
- h) i materiali e le attrezzature di primo soccorso di cui all'articolo 16, comma 3;
- i) le disposizioni tecniche ~~per la tenuta~~ del regolamento interno di cui all'articolo 17.

Art. 20.

(Norme transitorie)

1. I proprietari ed i responsabili delle

9. La violazione dei requisiti igienico-sanitari **e ambientali**, di cui all'articolo 18, **comma 1**, ove non venga provveduto tempestivamente al ripristino dei requisiti stessi, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 500,00 a € 5.000,00.

10. Le recidive delle violazioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comporta la chiusura dell'attività balneare per un massimo di dieci giorni.

Art. 20.

(Norme regolamentari)

Idem

Idem

Idem

c) le figure professionali dell'assistente bagnanti e dell'addetto agli impianti tecnologici di cui all'articolo 9, comma 4, nonché **eventuali** deroghe di cui allo stesso articolo 9, comma 6;

Idem

Idem

Idem

Idem

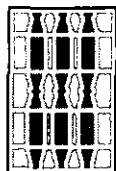
Idem

i) le disposizioni tecniche **da inserire nel** regolamento interno di cui all'articolo 17.

Art. 21.

(Norme transitorie)

1. I proprietari ed i responsabili delle piscine



piscine provvedono, entro ~~il termine massimo di~~ cinque anni, ad adeguare le piscine esistenti alle prescrizioni sui requisiti strutturali di cui all'articolo 10.

~~2. Alle piscine classificate A/2 ad uso collettivo inserite in strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e agrituristiche si applica, fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 19, la normativa speciale in materia di turismo.~~

Art. 21.
(Abrogazioni)

1. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 25 Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture turistico-ricettive e uso delle piscine natatorie annesse è abrogato.

2. Il comma 13 dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 Disciplina delle attività agrituristiche è abrogato.

provvedono, entro cinque anni **dall'entrata in vigore della presente legge**, ad adeguare le piscine esistenti alle prescrizioni sui requisiti strutturali di cui all'articolo 10.

soppresso

Art. 22.
(Abrogazioni)

Idem

Idem

Art. 23.

(Applicabilità delle norme)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 20.